L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2. Assegnazione di un contributo di euro 399.974,98 all'Ente gestore della scuola dell'infanzia di Campitello di Fassa per i lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico. CUP C88H25001460001.

Determinazione n. 14466 del 17/12/2025

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2. Assegnazione di un contributo di euro 399.974,98 all'Ente gestore della scuola dell'infanzia di Campitello di Fassa per i lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico. CUP C88H25001460001.

N. 14466 DI DATA 17 DICEMBRE 2025
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA
OGGETTO:
L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2. Assegnazione di un contributo di euro 399.974,98 all'Ente gestore della scuola dell'infanzia di Campitello di Fassa per i lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico. CUP C88H25001460001.
RIFERIMENTO : 2025-S180-00107

IL DIRIGENTE
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, concernente il "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", che prevede, in particolare all'articolo 106, comma 2, l'erogazione da parte della Provincia di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate, demandandone l'attuazione ad apposito regolamento;
- visto il Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione di cui al D.P.G.P. n. 18-20/Leg. di data 28 settembre 2009, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 52 di data 22 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 6 gennaio 2010;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 628 di data 20 aprile 2015, come modificata con atti n. 459 di data 23 marzo 2018 e n. 1502 di data 10 agosto 2018, recante le direttive per la concessione dei contributi in tema di edilizia scolastica;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 8538 di data 4 agosto 2025, con la quale è stato possibile procedere con l'ulteriore ammissione delle domande poste in priorità in relazione alla graduatoria approvata con la determinazione n. 4246 di data 28 aprile 2025 riguardante l'elenco degli interventi di edilizia scolastica ammessi a contribuzione provinciale per l'anno 2025;
- visto che la determinazione sopraccitata ha stabilito l'ammissione a contributo per l'intervento in oggetto, e precisamente per l'adeguamento degli impianti tecnologici, l'adeguamento alle norme antincendio, la rimodulazione del vano scala e l'irrigidimento della struttura ai fini statici, per un importo di euro 399.974,98, pari al 90% della spesa ammessa di euro 444.416,64, e fissato il giorno del 10 ottobre 2025 quale termine per

la presentazione della documentazione necessaria alla concessione del contributo;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 11808 di data 24 ottobre 2025, con la quale è stata concessa all'Ente gestore della scuola dell'infanzia di Campitello di Fassa la proroga al 30 novembre 2025 del termine per la presentazione della documentazione necessaria alla concessione del contributo e, conseguentemente ad essa,
modificata l'esigibilità della spesa relativa all'intervento;
- vista la documentazione inviata nei termini dal legale rappresentante dell'Ente gestore della scuola dell'infanzia di Campitello di Fassa e protocollata in data 1 dicembre 2025 con n. 935168, oltre a quella inviata in sede di presentazione della domanda da cui si evince una spesa complessiva prevista di euro 485.672,09 e quella successivamente integrata con prot. n. 983605 di data 16
dicembre 2025;
- considerato che l'art. 5 comma 9 dell'allegato alla delibera sui criteri stabilisce che gli importi ammessi a contributo hanno carattere definitivo;
- considerato che, alla luce dell'esame tecnico esperito dal tecnico competente del Servizio Istruzione in data 15 dicembre 2025, il progetto risulta completo e gli elaborati progettuali compilati in forma regolare e idonei nel loro insieme a determinare le caratteristiche delle opere previste, pertanto i lavori sono da ritenersi necessari ed opportuni, e che il valore dell'opera dal punto di vista economico è ritenuto meritevole di approvazione per l'importo già ammesso di euro 444.416,64;

- vista la determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 12880 di data 28 novembre 2022 che ha confermato il vincolo venticinquennale di destinazione ad uso scolastico dell'immobile oggetto dei lavori, individuato sulla p.ed. 8, P.T. 34 II, C.C. Campitello,
già istituito con determinazione n. 111 di data 18 dicembre 2003;
- vista la richiesta di informazioni prot. n. PR_TNUTG_Ingresso_0113102_20251216 effettuata in data 16 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice antimafia) e s.m.i. nei confronti dei soggetti ivi previsti e considerato che l'art. 92, c. 2 e 3, della normativa stabilisce che decorso il termine ivi previsto le Amministrazioni procedono anche in assenza dell'informazione antimafia, fermo restando che i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva;
- dato quindi atto che la concessione del contributo di cui al presente provvedimento è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi del citato art. 92, comma 3 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159, potendo essere revocata in caso di esito sfavorevole della verifica antimafia in corso;
- dato atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo a campione, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 22 dicembre 2022, n. 2488, e che pertanto i beneficiari hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di 5 anni a decorrere dall'ultimo pagamento e che in caso di smarrimento è fatto obbligo all'interessato di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentono di procedere in ogni modo alle verifiche di competenza;
- dato altresì atto che prima dell'effettuazione dei controlli di cui al precedente paragrafo, qualora il beneficiario rilevi la presenza di irregolarità od omissioni sulle dichiarazioni presentate, lo stesso può provvedere alla regolarizzazione o al completamento delle dichiarazioni medesime;
- vista la determinazione del Servizio Sicurezza e gestioni comuni n. 5996 di data 7 giugno 2024,
con la quale sono stati fissati i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi e le strutture competenti per l'istruttoria dei medesimi, ai sensi degli articoli 3, comma 2 bis, e 5
della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la quale stabilisce per la concessione del contributo di cui trattasi il termine di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della documentazione necessaria;
- vista la legge provinciale sull'attività amministrativa 30 novembre 1992, n. 23 e successive integrazioni e modificazioni;
- vista la deliberazione n. 2675 di data 20 dicembre 2013 con la quale la Giunta Provinciale ha impartito le

prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- vista la deliberazione n. 129 di data 7 febbraio 2025, con la quale la Giunta provinciale, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025-2027, ed in particolare le disposizioni dell'art. 43,
Sezione VIII, Parte Seconda, e dato atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria dei questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e l'allegato contabile n. 4/2;
- visto che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.,
DETERMINA
1. di concedere il contributo alla Scuola equiparata dell'infanzia di Campitello di Fassa ODV, codice fiscale 82002170221, Ente gestore della scuola dell'infanzia di Campitello di Fassa per l'intervento di ristrutturazione dell'edificio scolastico e precisamente per l'adeguamento degli impianti tecnologici, l'adeguamento alle norme antincendio, la rimodulazione del vano scala e l'irrigidimento della struttura ai fini statici, per un importo di euro 399.974,98, pari al 90% della spesa ammessa di euro 444.416,64;
2. di impegnare, dando atto che l'esigibilità della spesa, coerente con l'imputazione della stessa, è prevista nel 2026, l'importo di euro 399.974,98 relativo alla prenotazione fondi n. 2026474 pos. 1 di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 11808 del 24 ottobre 2025, sul capitolo 251050 dell'esercizio finanziario 2026 "fondo pluriennale vincolato 2025";
3. di dare atto che il contributo è concesso sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, potendo essere revocato in caso di esito sfavorevole della verifica antimafia in corso;
4. di autorizzare la liquidazione del contributo nel seguente modo, nei limiti dell'impegno assunto con il presente provvedimento e della disponibilità di cassa:
a) il primo acconto del 10% del contributo, pari a euro 39.997,50, su presentazione:
1.- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del beneficiario del contributo provinciale, attestante la data di effettivo inizio dei lavori;
oppure,
- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del primo acconto del contributo, con allegata la certificazione di inizio dei lavori, a firma del direttore dei lavori;
2. della dichiarazione congiunta del proprietario e dell'ente gestore di aver provveduto, qualora necessario, all'adeguamento della durata del contratto di comodato rispetto alla durata del vincolo di destinazione ad uso scolastico;
b) il secondo acconto del 25% del contributo, pari a euro 99.993,74, su presentazione:
- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante che i lavori sono stati realizzati per almeno il 35% della spesa totale ammessa a contributo;

oppure,
- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del secondo acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 35% della spesa totale ammessa a contributo;
c) il terzo acconto del 25% del contributo, pari a euro 99.993,75, su presentazione:
- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo,

attestante che i lavori sono stati realizzati per almeno il 60% della spesa totale ammessa a contributo;
oppure,
- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del terzo acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 60% della spesa totale ammessa a contributo;
d) il quarto acconto del 30% del contributo, pari a euro 119.992,49, su presentazione della seguente documentazione:
- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo,
attestante la data di ultimazione dei lavori previsti in progetto e finanziati;
oppure,
- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del quarto acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta ultimazione dei lavori;
e) il saldo del contributo, pari a euro 39.997,50, secondo una delle seguenti modalità:
1. dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, da parte della Struttura provinciale competente, che redige apposito verbale.
In questo caso il beneficiario dovrà presentare alla Struttura competente la lettera di comunicazione della conclusione dei lavori e di richiesta del saldo del contributo e provvedere all'invio degli atti di contabilità finale (contabilità a consuntivo, ove necessaria,
redatta sulla base delle quantità effettivamente eseguite, fatture o documenti di spesa,
quietanze di pagamento, comprese quelle relative alle spese tecniche, almeno per un importo pari alla spesa ammessa, dichiarazione di regolare esecuzione delle opere a firma del direttore dei lavori, ecc.);
oppure,
2. su presentazione della perizia asseverata di un professionista abilitato concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere ed il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta e regolarmente quietanzata. In questo caso il beneficiario dovrà
presentare alla Struttura competente in materia di edilizia scolastica, la lettera di comunicazione della conclusione dei lavori e di richiesta del saldo del contributo;

oppure,
3. per opere oggetto di agevolazione di importo complessivo inferiore od uguale ad euro 155.000,00 su presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta dal beneficiario, concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa finale complessivamente sostenuta e regolarmente quietanzata.
Nel caso in cui l'opera in questione venga realizzata con il concorso di operatori del volontariato si applicano, ai fini della rendicontazione delle opere, le particolari disposizioni previste dall'art.
10 comma 2 secondo capoverso della delibera di Giunta sui criteri n. 628 del 20 aprile 2015 e s.m.;
5. di fissare il termine di avvio dei lavori in mesi 12 a decorrere dalla data del presente provvedimento, come previsto al comma 10 dell'art. 13 dell'allegato alla delibera sui criteri;
6. di fissare il termine per la rendicontazione della spesa in mesi 36 a decorrere dalla data del presente provvedimento;
7. di dare atto che il codice CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al progetto ai sensi dell'art.
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m., è il seguente: C88H25001460001;
8. di dare atto che la delibera sui criteri prevede che il beneficiario possa chiedere una proroga per ogni singolo termine di avvio e di rendicontazione dell'intervento anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la prima proroga il beneficiario può chiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1
anno per ciascun termine. In caso di inosservanza dei predetti termini si provvederà secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 12 della deliberazione della Giunta provinciale sui criteri n.
628 di data 20 aprile 2015 e ss.mm.;
9. di istituire un nuovo vincolo venticinquennale di destinazione ad uso scolastico dell'immobile individuato sulla p.ed. 8, P.T. 34 II, C.C. Campitello-Ciampedel, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 della

deliberazione della Giunta Provinciale n. 628 del 20 aprile 2015 e s.m.;
10. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo a campione, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 22 dicembre 2022, n. 2488, e che pertanto i beneficiari hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di 5 anni a decorrere dall'ultimo pagamento e che in caso di smarrimento è fatto obbligo all'interessato di comunicarlo tempestivamente, nonché di evidenziare gli elementi che consentono di procedere in ogni modo alle verifiche di competenza;
11. di dare atto che prima dell'effettuazione dei controlli di cui al precedente punto 10), qualora il beneficiario rilevi la presenza di irregolarità od omissioni sulle dichiarazioni presentate, lo stesso può provvedere alla regolarizzazione o al completamento delle dichiarazioni medesime;
12. di dare atto che, in attuazione alle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 2 bis, e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e della determinazione del Servizio Sicurezza e gestioni comuni n. 5996 di data 7 giugno 2024, con la data del presente provvedimento termina il procedimento amministrativo concernente la concessione del contributo di cui trattasi e che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia;

13. di disporre, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;
14. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione diretta al destinatario a cura del competente ufficio;
15. da dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Non sono presenti allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
IL DIRIGENTE
Livio Degasperi